



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Vittorio Veneto, n. 9 c.a.p. 84050 GIUNGANO (SA)

Tel. 0828 880285 - Fax 0828 880220

<http://www.comunegiungano.gov.it> - e-mail protocollo.comune.giungano@pec.it

ORDINANZA n. 22/2017 del 14 novembre 2017.

OGGETTO Censimento Obbligatorio Materiali Contendenti Amianto (MCA). Aggiornamento Mappatura amianto ex D.M. 18 marzo 2003 n. 101 – AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA.

IL SINDACO

Visto l'art. 10 comma 1 della Legge 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai derivanti dall'amianto;

Visto il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art.12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Rilevato che i piani regionali richiamati dall'art.10 della Legge n. 257/1992 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

Dato atto che il comma 5 dell'art. 12 della Legge. n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza di amianto fioccolato o in matrice friabile presente negli edifici.

Visto l'art. 20 della Legge 93/2001 che prevede la realizzazione di una mappatura completa della zona del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto;

Visto il D.M. n. 101/2003 "Regolamento per la realizzazione della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto" che prevede, tra l'altro, l'assegnazione alle Regioni di dotazioni finanziarie per la redazione delle mappature;

Dato Atto che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 64/2001 la Regione Campania ha approvato il "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini dei pericoli derivanti dall'amianto" contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto;

Dato Atto che con deliberazione di G.R. n°629 del 21.04.2005 e successivo Decreto Dirigenziale n. 375/2006 la Regione Campania ha affidato all'A.R.P.A. Campania la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico o ad utilizzazione collettiva;

Considerato che L'Amministrazione Comunale ritiene necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l'iter conoscitivo sulla diffusione dell'amianto sul territorio comunale predisponendo un'apposita mappatura locale del territorio da trasmettere alla Regione, all'A.R.P.A. o competente territorialmente e all'A.S.L., da utilizzare come strumento per la richiesta di finanziamenti pubblici per la richiesta di finanziamenti pubblici per la bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto;

Considerato che i proprietari di strutture, manufatti e/o immobili hanno l'obbligo di comunicare la presenza di amianto e soprattutto, in caso di presenza di elementi in amianto in pessimo stato di conservazione, hanno l'obbligo di bonifica e messa in sicurezza del sito sulla base della vigente normativa;

Considerato che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Considerato che l'Assessorato all'Ecologia della Regione Campania ha ritrasmesso a tutti i Comuni della Regione Campania, con nota prot. n.0706894 del 26.10.2017, acquisita in data 30.10.2017 prot. n. 3776,

specifiche schede, predisposte dall'AR.P.A. Campania, per la rilevazione dei dati, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e utili ai fini della mappatura ai sensi del DM 101/2003;

Dato atto che i dati della rilevazione dei siti interessati dalla presenza di amianto dovranno essere successivamente inviati alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema UOD Bonifiche, che provvederà alla successiva elaborazione ed inoltrò al Ministero della Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ai sensi del DM 101/2003, entro la data del 30 aprile 2018;

Considerato che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art.12 del D.P.R. 08.08.1994);

Considerato, altresì che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) liberi in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa redazione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento del MCA e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

Considerato che oltre alla richiesta di eventuali finanziamenti, pubblici, l'Amministrazione Comunale vuole agevolare i cittadini interessati ad eventuali bonifiche attraverso specifiche convenzioni con istituti bancari per prestiti agevolati e/o con ditte specializzate per l'abbattimento dei costi di bonifica;

Ritenuto che alle sopraccitate agevolazioni possono accedere solo i cittadini che presenteranno in tempo utile le schede di autonotifica predisposte dall'AR.P.A. Campania, trasmesse al Comune dal competente Settore regionale;

Visto l'avviso emesso dal Comune di Giungano in data 16 aprile 2015;

Visto inoltre:

- gli art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge 27.03.1992, n. 257;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;
- la legge 24.02.1992, n. 225 (Protezione Civile)

ORDINA

1. a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle presente Ordinanza;
2. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo della scheda di autonotifica ritirabile presso l'ufficio Polizia Municipale o direttamente dal sito internet istituzionale. La scheda debitamente compilata dal proprietario, dall'Amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile e/o dei locali va trasmessa, in originale copia conforme, al Comune di Giungano - Comando di Polizia Municipale - entro il termine anzidetto che, successivamente provvederà a trasmetterle agli Enti preposti per il prosieguo dell'iter di competenza (in particolare compilando le schede individuate come allegato A e allegato C nel caso di rilevazione di manufatti di proprietà pubblica privata oppure compilano le schede individuate come allegato B e allegato C nel caso di censimento di imprese);
3. a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati da D.M. Sanità 06.09.1994, e precisamente:
 - a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggi ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
 - a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06.09.1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica ma è necessario attuare un programma di controllo come previsto dall'art.4 del D.M.06.09.94;
- integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- danneggiato in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.L.

AVVERTE

Che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- i soggetti, già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Avvio del procedimento o Diffide o Segnalazioni
- i soggetti che a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto, i quali potranno trasmettere le schede di censimento, debitamente compilate, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);

AVVERTE

Che per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 (duemilacinquecentottantadue/20) ad €5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) ai sensi della legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge ai sensi dell'art. 347 e 650 del c.p.p.,

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R.: Campania di Salerno- ai sensi dell'art.21 della legge 06.12.1971, n. 1034; o, in alternativa - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.12.1971, n. 1199;

A norma dell'articolo 8 della Legge 07.08.1990, n.241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Passaro Vincenzo, tel 0828880285, fax 0828880220, email: protocollo.comune.giungano@pec.it

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e a mezzo stampa.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Giungano;
2. All'A.S.L. Salerno - Dipartimento di Prevenzione ex ASL S.A./3 - Distretto Sanitario Capaccio-Roccadaspide;
3. Al Responsabile del Servizio Informatica per la pubblicazione sul sito web del Comune;
4. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Agropoli;
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Scalo;

Inoltre, dispone l'invio di copia della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge e per le rispettive competenze, a:

1. Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura di Salerno;
2. Direzione Ambiente ed Ecosistema della Regione Campania U.O.D. 06 - Bonifiche;
3. Alla Provincia di Salerno Settore Ambiente e Territorio C.so Garibaldi 124/2 - Palazzo S. Agostino, Salerno.
4. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

Si dispone, altresì, che il Comando della Polizia Municipale del Comune di Giungano, è incaricato della notifica della presente Ordinanza agli Enti sopra richiamati.

Giungano, li 14 novembre 2017

IL SINDACO f.f.
Cav. Giuseppe ORLOTTI

